

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0057/2004

2.12.2004

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE
(COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Robert J.E. Evans

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	10
PROCEDURA	12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 0311)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0033/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0057/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) Di conseguenza è opportuno che gli Stati membri adottino e facciano applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati rilasciati nel loro territorio.

(9) Di conseguenza è opportuno che gli Stati membri ***proseguano i loro sforzi in ambito OMI per ottenere accordi rigorosi ed applicabili sulla lotta a livello globale contro i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati e che*** adottino e facciano applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati rilasciati nel loro territorio.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

La frode in materia di certificati è un problema soprattutto al di fuori dell'Unione europea. Anche le navi battenti bandiera di paesi terzi e con equipaggi di paesi terzi entrano però nei porti europei e costituiscono quindi un rischio per la sicurezza marittima nell'Unione. Non è quindi sufficiente combattere la frode all'interno dell'UE. A questo fine, gli Stati membri dovrebbero continuare a far sentire la loro presenza in seno all'OMI.

Emendamento 2 Articolo 2, lettera a)

a) **“professioni marittime”**: le attività professionali regolamentate esercitate da marittimi che abbiano ricevuto una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE;

a) **“marittimo”**: persona con una formazione almeno conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE;

Motivazione

Il termine "professioni marittime" non viene utilizzato in tutta la proposta e pertanto questa definizione va chiarita.

Emendamento 3 Articolo 2, lettera b)

b) “certificato”, un documento valido **ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/25/CE**; rientrano in questa definizione i certificati di abilitazione dei comandanti e degli ufficiali, le convalide, i certificati speciali, i certificati medici e i titoli attestanti la formazione conseguita, compresi i periodi di servizio in mare, rilasciati a qualsiasi marittimo in conformità alla direttiva 2001/25/CE;

b) “certificato”, un documento valido, **a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali**; rientrano in questa definizione i certificati di abilitazione dei comandanti e degli ufficiali, le convalide, i certificati speciali, i certificati medici e i titoli attestanti la formazione conseguita, compresi i periodi di servizio in mare, rilasciati a qualsiasi marittimo in conformità alla direttiva 2001/25/CE;

Motivazione

Per evitare malintesi, occorrerebbe inserire la definizione integrale contenuta nella direttiva 2001/25/CE, anziché un semplice riferimento a questa direttiva.

Emendamento 4 Articolo 2, lettera c)

c) “certificato adeguato”: il certificato di abilitazione rilasciato ai comandanti, agli ufficiali e ai radiooperatori, ***ai sensi dell’articolo 1, punto 27 della direttiva 2001/25/CE;***

c) “certificato adeguato”: il certificato di abilitazione rilasciato ai comandanti, agli ufficiali e ai radiooperatori, ***rilasciato e convalidato conformemente alla direttiva 2001/25/CE che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato sulla nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;***

Motivazione

La differenza fra "certificato" e "certificato adeguato" non è ovvia. Per evitare malintesi, occorrerebbe inserire la definizione integrale contenuta nella direttiva 2001/25/CE, anziché un semplice riferimento a questa direttiva.

Emendamento 5 Articolo 3, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro riconosce i certificati adeguati e qualsiasi altro certificato rilasciato da un altro Stato membro ai marittimi che siano cittadini degli Stati membri o di paesi terzi in conformità alla direttiva 2001/25/CE.

Ciascuno Stato membro, ***entro un mese dal ricevimento della domanda di riconoscimento,*** riconosce i certificati adeguati e qualsiasi altro certificato rilasciato da un altro Stato membro ai marittimi che siano cittadini degli Stati membri o di paesi terzi in conformità alla direttiva 2001/25/CE.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri garantiscono il diritto di ricorso dinanzi ad una corte o a un tribunale, in conformità con la legislazione e le procedure nazionali, contro le decisioni di riconoscimento adottate conformemente al paragrafo 1 o in loro mancanza, entro il termine in esso stabilito.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Lo Stato membro di accoglienza deve assicurarsi che i marittimi i quali chiedono il riconoscimento dei certificati per esercitare le funzioni a livello direttivo abbiano un'idonea conoscenza della legislazione marittima di detto Stato, indispensabile per l'espletamento di tali funzioni.

Motivazione

L'emendamento chiarisce i requisiti per il riconoscimento dei certificati.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 3

3. In caso di dubbi fondati, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro l'attestazione scritta dell'autenticità dei certificati di abilitazione, delle relative convalide o di qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

3. Su richiesta di uno Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro devono fornire l'attestazione scritta o il rifiuto dell'autenticità dei certificati di abilitazione, delle relative convalide o di qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

Motivazione

L'attuale formulazione è troppo vaga. La direttiva deve imporre agli Stati membri di fornire l'informazione richiesta.

Emendamento 9
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Relazione di conformità

Non oltre [5 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione, elaborata sulla base delle informazioni ottenute a norma dell'articolo 6. Nella relazione la Commissione esamina l'osservanza della presente direttiva da parte degli Stati membri e, se necessario, formula proposte per ulteriori misure.

Motivazione

Presentando una relazione di valutazione dopo 5 anni, la Commissione consentirà al Parlamento europeo e al Consiglio di giudicare se gli Stati membri abbiano soddisfatto i loro obblighi e siano necessarie ulteriori misure.

MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta

Riconoscimento dei certificati della gente di mare

I requisiti per la formazione e la certificazione della gente di mare sono prescritti dalla Convenzione OMI sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, adottata dalla Organizzazione marittima internazionale (Convenzione STCW), che contiene inoltre accordi sul riconoscimento dei certificati. Questi requisiti internazionali sono stati recepiti nella legislazione comunitaria attraverso la direttiva 2001/25/CE. Questa direttiva però si riferisce, in materia di riconoscimento dei certificati, ad altre due direttive europee che prevedono una procedura di riconoscimento distinta.

Questo riferimento è superfluo e inopportuno soprattutto perché da tempo sono stati definiti a livello europeo i requisiti minimi per gli operatori nel settore del trasporto marittimo. In altri termini, tutti gli Stati membri devono già attenersi alle stesse norme in materia di rilascio dei brevetti e non hanno quindi bisogno di una procedura complicata per controllarlo a vicenda.

Inoltre, il riconoscimento dei certificati rilasciati dai paesi terzi è stato ormai semplificato. Ciò comporta la situazione paradossale in cui il riconoscimento dei certificati rilasciati *al di fuori* dell'UE è adesso più semplice di quello dei certificati rilasciati *all'interno* dell'UE. Si tratta di una discriminazione che ostacola inutilmente la libera circolazione della gente di mare. Il calo del numero dei marittimi UE rende ancor più necessaria l'opportunità della libera circolazione dei lavoratori in questo settore.

Di conseguenza, questa proposta della Commissione intende in primo luogo semplificare la procedura di riconoscimento. Essa disciplina inoltre una serie di questioni specifiche:

Competenze linguistiche

La direttiva 2001/25/CE ha solo parzialmente trasposto in diritto UE le norme STCW sulla comunicazione. Nell'interesse della sicurezza in mare, al fine di migliorare le condizioni sociali a bordo e di favorire la mobilità dei lavoratori, la Commissione propone ora che le disposizioni pertinenti della Convenzione STCW - vale a dire una padronanza sufficiente dell'inglese - siano trasposte in diritto UE.

Prevenzione delle frodi

Un recente studio OMI ha evidenziato che le frodi in materia di certificati della gente di mare sono un evento costante. La direttiva richiede agli Stati membri di adottare provvedimenti opportuni per prevenirlo. La Commissione, sostenuta dall'Agenzia di sicurezza marittima, controlla periodicamente se gli Stati membri osservino questi requisiti.

Opinione del relatore

Il relatore si compiace di questa proposta della Commissione che costituisce un necessario correttivo all'attuale direttiva europea 2001/25/CE. La proposta limiterebbe gli oneri amministrativi, combatterebbe la discriminazione e promuoverebbe la mobilità dei lavoratori

nel settore marittimo.

Le norme europee dovrebbero per quanto possibile essere in linea con gli accordi internazionali, in questo caso la Convenzione STCW. Ciò va nell'interesse della trasparenza, della certezza del diritto e della riduzione dell'onere regolamentare. Secondo il relatore, la proposta della Commissione risponde a tale requisito.

Tuttavia, egli intende apportare una ridotta serie di emendamenti per rafforzare alcune parti della direttiva.

Prevenzione delle frodi

All'atto dell'esame di un precedente emendamento alla direttiva 2001/25/CE nel 2003, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per le frodi in materia di certificati della gente di mare. Il relatore rileva con soddisfazione che la Commissione propone ora concrete misure per prevenire tali frodi.

Il relatore intende sottolineare tuttavia, con un emendamento al considerando 9, che anche gli Stati membri dovrebbero rafforzare i propri sforzi nel contesto dell'OMI ai fini di una lotta globale alle frodi, in quanto le navi e gli equipaggi provenienti da paesi terzi non contemplati dalla presente direttiva - che tuttavia entrano nelle acque e nei porti europei - potrebbero costituire un rischio per la sicurezza.

Conferma di autenticità

La Commissione propone che in caso di "dubbi fondati", lo Stato membro ospitante possa chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro l'attestazione scritta dell'autenticità dei certificati di abilitazione della gente di mare. La proposta tuttavia non impone agli altri Stati membri di fornire tale conferma. Il relatore intende rafforzare questa norma richiedendo agli Stati membri di fornire una conferma scritta al paese ospitante che lo richieda.

Relazione di valutazione

A seguito di una serie di naufragi al largo delle coste europee, il Parlamento europeo ha ripetutamente affermato che la sicurezza in mare deve essere migliorata, innanzitutto non imponendo ulteriori nuove norme, ma migliorando l'attuazione e l'applicazione di quelle che già esistono. La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri rispettino questi obblighi. Presentando la relazione di valutazione dopo 5 anni, la Commissione consentirà al Parlamento europeo e al Consiglio di giudicare se gli Stati membri abbiano soddisfatto i propri obblighi e se siano necessarie ulteriori misure.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE
Riferimenti	COM[(2004)0311] – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD)
Base giuridica	art. 251, par. 2, e art. 80, par. 2 CE
Base regolamentare	art. 51
Presentazione della proposta al PE	26.4.2004
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 15.9.2004
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2004
Pareri non espressi Decisione	EMPL 20.9.2004
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Robert Evans 1.9.2004
Relatore(i) sostituito(i)	
Procedura semplificata Decisione	
Contestazione della base giuridica Parere JURI	
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo Decisione in Aula	
Consultazione del Comitato delle regioni Decisione in Aula	
Esame in commissione	7.10.2004 22.11.2004
Approvazione	23.11.2004
Esito della votazione finale	favorevoli: 46 contrari: 2 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Robert Atkins, Margrete Auken, Etelka Barsi Pataky, Philip Bradbourn, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool e Roberts Zile
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Johannes (Hans) Blokland, Luigi Cocilovo, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov e Zita

	Pleštinská	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale		
Deposito – A6	2.12.2004	A6-0057/2004
Osservazioni	...	